

ADSPV – ASL - FERRARA
26 NOVEMBRE 2009

IDENTIFICAZIONE E ANAGRAFE DEGLI EQUIDI



**ANALISI ED
APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA**



Dr Elio Licata
Servizio Veterinario ASL - MODENA

DM 5 MAGGIO 2006 - MODIFICATO:

**Il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero
della Salute**

**“linee guida per l'ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA
da parte dell'UNIRE”**

DM 5 MAGGIO 2006

Vista la Legge 1 agosto 2003, n. 200...sulla base di linee guida e principi stabiliti dal MIPAAF, l'UNIRE **organizza e gestisce l'anagrafe equina** nell'ambito del SIAN....

...articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione sul territorio, avvalendosi anche di AIA attraverso le sue strutture provinciali (APA)

DM 5 MAGGIO 2006

Art. 1 - Finalità:

- tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza);
- tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
- fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
- assicurare la regolarità nelle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;
- prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.

DM 5 MAGGIO 2006 - MODIFICATO

Art. 1, comma 2

I contenuti e le modalità relative alle finalità di cui al comma 1, lettera a) **che riguardano gli aspetti sanitari** sono stabiliti con **decreto del Ministro della Salute**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.

CONSIDERATO che è necessario, che l'equide stesso sia **identificato mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale;**

CONSIDERATA la **necessità di costituire una base dati unica con tutti i dati relativi ai documenti di identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi al fine di.....**

normativa anagrafe degli EQUIDI

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA - DM MODIFICA approvato Conf. Stato - Regioni 17 novembre 2009

ART 6, COMMA 2: MANUALE OPERATIVO CON LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE del DM 5 maggio 2006

DM 9 OTTOBRE 2007: MANUALE OPERATIVO

(ART 18 CONDIZIONE EQUIDE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER L'UOMO) - eliminato

NOTA MINSAL 21 DICEMBRE 2007 - .."nelle more della definizione di apposito provvedimento.....e precisazioni funzionali ad una adeguata implementazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi"

REGOLAMENTO CE N. 504/2008 - 6 GIUGNO 2008: Metodi di identificazione degli equidi - si applica dal 1 luglio 2009

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

ANAGRAFE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI EQUIDI (registro aziendale, passaporto, transponder, BDE)

AZIENDA: QUALSIASI LUOGO IN CUI SONO TENUTI, GOVERNATI, ALLEVATI EQUIDI

1. codice ISTAT del comune in cui è ubicata (tre caratteri);
2. sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
3. numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri).

Art 7: ogni azienda in cui sia presente anche un solo equide, deve essere **registrata** a cura del **titolare presso il Servizio Veterinario** competente per territorio - variazioni comunicate entro 7gg

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

Titolare dell'azienda: persona fisica o giuridica cui è intestata l'azienda

ESTREMI ANAGRAFICI E CODICE FISCALE DEL TITOLARE (M.O. PUNTI 7 e 8)

AZIENDA: CODICE AZIENDALE + CF TITOLARE AZ

Titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda

Art 7:

Il servizio veterinario competente per territorio

- a) Mette a disposizione di UNIRE entro 90 gg dall'emanazione del MO i dati relativi alle aziende registrate anteriormente
- b) A partire dalla attivazione della BDE registra direttamente in detta BDE

Nota MINSAL 23.07.2009 I SERVIZI VETERINARI INVIANO I DATI ALLA BDN E SONO COLLEGATI ALLA BDE TRAMITE BDN

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

ALLEVAMENTO: L'EQUIDE O GRUPPO DI EQUIDI TENUTO IN UNA AZIENDA

Proprietario dell'allevamento: persona fisica o giuridica proprietario degli equidi.

ALLEVAMENTO: CODICE AZIENDA + CF PROPRIETARIO

Il proprietario può delegare con atto formale il detentore (CF in BDE)

**EQUINO: CODICE AZ + CF PROPRIETARIO +
PASSAPORTO (TRANSPONDER)**

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere *Equus* della famiglia *Equidae* e i loro ibridi;

equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo: un equide è considerato per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI - ART 3

- Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l'applicazione di un **dispositivo (elettronico)** di identificazione individuale e dotati di un documento di identificazione denominato **passaporto**
 - Gli equidi sono **identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita**, se questo termine è posteriore al 31 dicembre, e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre (deroghe art 7 reg 504)
 - Nati prima del 1 gennaio 2007 identificati in conformità con Dec. 93/623/CEE e 2000/68/CE- passaporto conforme e contenere le informazioni previste: art. 5 - **registrati in BDE entro il 30 aprile 2010**
 - Nati prima del 1 gennaio 2007 **e non** identificati in conformità con Dec. 93/623/CEE e 2000/68/CE, saranno identificati prima di qualunque spostamento e comunque **inderogabilmente entro 30 aprile 2010** ai sensi del presente DM (PASSAPORTO + TRANSPONDER)
 - Equidi importati da paesi terzi identificati entro 7 gg(+30) dall'arrivo.
 - Sotto i **12 mesi** destinati ad essere macellati: identificazione alternativa
- equidi provenienti da altri paesi CE saranno identificati in conformità con Dec. 93/623/CEE e 2000/68/CE - allegato IX- o Reg. 504/2008

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI - M.O. - CAP. 13

Il proprietario al fine di identificare correttamente gli animali nati in Italia, invia la denuncia di nascita (all 3) all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, assieme alla dichiarazione di destinazione finale dell'equide, previa acquisizione del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L.15 gennaio 1991, n. 30 recante sulla disciplina della riproduzione animale. **Nei casi di mancanza di CIF il dato è segnalato in BDE**

L'identificazione dell'equide viene effettuata tramite l'impianto di un transponder.

Dopo l'impianto del transponder il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato deve compilare la **scheda identificativa precompilata**

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI - M.O. - CAP. 13

scheda identificativa precompilata:

- 1) inserisce il codice identificativo del transponder inoculato;
- 2) inserisce nella casella "Sesso";
- 3) inserisce la data di nascita dell'animale;
- 4) inserisce la data di inoculo applicazione del transponder
- 5) inserisce, nello spazio assegnato, i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
- 6) inserisce il codice dell'azienda in cui il puledro viene identificato;
- 7) inserisce il codice del libro genealogico e del registro anagrafico di appartenenza;
- 8) inserisce la destinazione finale dell'equide;
- 9) inserisce la data di compilazione della scheda
- 10) appone la firma nell'apposito spazio riservato;
- 11) fa apporre la propria firma nell'apposito spazio al proprietario o al detentore delegato.

Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato trasmette, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, la scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI - Transponder

Art. 4: Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalità stabilite dal manuale operativo.

L'identificazione dell'equide viene effettuata tramite l'inoculazione di un transponder ad opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica, appositamente incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza

I transponder devono essere conformi agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 e devono contenere un "Codice transponder" elettronico a 64 bit. La struttura del "Codice transponder" a 64 bit è riportata **nell'allegato n. 4** unitamente alle caratteristiche tecniche che devono possedere tali identificativi.

Il codice transponder identifica univocamente l'equide e deve essere utilizzato per ogni comunicazione ufficiale (certificati, rapporti di prove, ecc) che riguarda il segnalamento dell'equide cui si riferisce

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI - Transponder

Nel caso in cui il transponder impiantato nell'equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile, si può procedere a reidentificare l'animale con un **nuovo transponder**. Va garantito il collegamento in BDE con il codice identificativo precedente.

Richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici

La stessa UNIRE e l'AIA per tutti gli altri equidi.

Registrazione dei transponder elettronici in BDE: l'UNIRE.

Assegnazione transponder alle ANA e APA da parte dell'AIA

Al fine di mantenere l'univocità degli identificativi elettronici, l'IZS Abruzzo e Molise, che genera i codici identificativi per le altre specie animali, assegnerà ad UNIRE le serie numeriche comprese tra 0380271000000001 e 0380273999999999 (sono 3 miliardi di combinazioni). I codici identificativi elettronici compresi in questo intervallo sono riservati esclusivamente all'identificazione degli equidi

I produttori di transponder devono garantire l'univocità dei codici nell'ambito di questo intervallo nonché la conformità dei transponder medesimi

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI - Codice UELN

numero di registrazione che lo accompagnerà per tutta la vita: si tratta del "Numero a Vita Universale Equino" (UELN) di 15 cifre che identifica univocamente l'equide a livello mondiale e non può essere cambiato per alcun motivo.

Le prime sei cifre del codice UELN identificano il Data Base nel quale è registrato l'equide: le prime tre (come per il codice transponder) sono il codice ISO 3166 del Paese (380 per l'Italia) e le seconde tre sono il codice del Data Base riconosciuto a livello internazionale (ad esempio, il codice per l'UNIRE- Cavallo da Sella è 380007, quello per l'UNIRE- Trottatore è 380008, ecc.).

seguite da un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equide;

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI - Transponder - Codice UELN

PASSAPORTO - SEZIONE I

Parte A – Elementi di identificazione

(4) Numero unico di identificazione a vita (15 cifre)
□□□-□□□-□□□□□□□□□□

(5) Codice del transponder (se disponibile)

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

Bar-Code (optional):

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Documento di identificazione - passaporto

Art 5

Tutti gli equidi sono dotati del documento identificativo denominato passaporto rilasciato dall'UNIRE, tramite le ANA e la stessa UNIRE per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi.

Il passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni, previste compresa la dichiarazione di destinazione finale, come definito dal manuale operativo **Allegato 5**.

Il passaporto è emesso a seguito della identificazione del soggetto e dell'acquisizione, per i soli equidi registrati, del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L.15 gennaio 1991, disciplina della riproduzione animale. Nei casi di mancanza di CIF il dato è segnalato in BDE

Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento.

In caso di cessione dell'equide, a qualsiasi titolo, il documento di identificazione relativo all'animale deve essere consegnato al nuovo proprietario.

21. Movimentazione degli equidi

In tutti i casi di movimentazione gli equidi devono essere scortati dal proprio passaporto ad eccezione dei casi previsti all'art 13 comma 2 del reg 504/08:

- a) nei recinti o al pascolo, ma il detentore può esibirlo senza indugio
- b) spostato a piedi nelle vicinanze del maneggio,
- c) se non svezzato purché accompagnato dalla madre,
- d) nei casi di emergenza.
- e) Durante la transumanza - sono in azienda

Nel caso di spostamenti a piedi che non si concludano con il rientro entro la medesima giornata, l'equide deve essere scortato dal passaporto.

Documento di identificazione - passaporto

Art. 8 - Emissione passaporto

Entro **sette giorni dalla nascita** dell'equide, ed in ogni caso prima che esso lasci l'azienda, il proprietario comunica l'evento all'Associazione Provinciale Allevatori (APA).

Per gli equidi registrati l'evento è comunicato anche all'UNIRE o all'ANA che gestisce il competente libro genealogico o registro anagrafico.

Nei termini di cui al precedente art. 3 l'APA provvede secondo le modalità di cui al manuale operativo a

raccogliere i dati segnaletici dell'equide e acquisisce, per i soli equidi registrati, il CIF previsto all'art 33 del DM 403/2000;

raccogliere la dichiarazione di destinazione finale dell'equide resa dal proprietario e prevista nel Capitolo IX,

impiantare il dispositivo elettronico d'identificazione individuale.

Nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei termini di cui art 3 e non seguito della madre, dovrà essere identificato secondo la procedura prevista

Documento di identificazione - passaporto

Art. 8 - Emissione passaporto

4. L'APA entro 10 giorni dall'identificazione provvede a :

inserire i dati raccolti nella banca dati degli equidi in BDE;

stampare ed inviare il passaporto al proprietario;

conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo;

5. Per gli equidi registrati l'operatività prevista ai commi 2 e 3 può essere assicurata dalle Associazioni Nazionali Allevatori e dalla stessa UNIRE;.

6. Le spese per il rilascio del passaporto sono a carico del proprietario dell'equide

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Documento di identificazione - passaporto

Il passaporto deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo uso e le coordinate dell'organismo di emissione in francese, in inglese e in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'organismo di emissione

Il passaporto deve contenere le seguenti informazioni:

Sezioni I e II - Identificazione (capitolo II e III - Allegato 5)

L'equide è identificato dall'organismo competente. Il numero di identificazione permette di identificare chiaramente l'animale e l'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione ed è compatibile con il sistema UELN.

Al punto (5) della Sezione I deve esservi uno spazio sufficiente per inserire almeno quindici cifre del codice trasmesso dal transponder.


Nel caso di un equide registrato, il passaporto contiene il pedigree e la classe del libro genealogico nel quale l'animale è iscritto in base alle norme dell'organizzazione di allevamento autorizzata che rilascia il passaporto

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Documento di identificazione - passaporto

Sezione I, parte B - Diagramma schematico - Segnalamento

DESCRIZIONE GRAFICA - OUTLINE DIAGRAM - SIGNALAMENT GRAPHIQUE



REG 504 art 6 quando un transponder è collocato....il segnalamento e il diagramma possono non essere compilati; anziché compilare il diagramma è possibile utilizzare un'immagine.....

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Documento di identificazione - passaporto

2. Sezione III - Proprietario (capitolo 1 - Allegato 5)

Il nome del proprietario o del suo agente/rappresentante deve essere riportato se l'organismo di emissione lo richiede.

3. Sezione IV - Registrazione dei controlli d'identità

Quando le leggi e i regolamenti lo richiedono, i controlli dell'identità dell'equide devono essere registrati dall'autorità competente.

4. Sezioni V e VI - Registrazione delle vaccinazioni

Tutte le vaccinazioni devono essere registrate nella sezione V (solo l'influenza equina) e nella sezione VI (tutte le altre vaccinazioni). Le relative informazioni possono figurare in un'etichetta autoadesiva.

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Documento di identificazione - passaporto

5. **Sezione VII - Esami sanitari effettuati da laboratori**
I risultati di tutti gli esami effettuati per individuare una malattia trasmissibile devono essere registrati.

6. **Sezione VIII-Validità dei documenti ai fini dei movimenti**
Sezione X – Prescrizioni sanitarie di base

Cap. VIII- requisiti sanitari di base

Invalidazione/rivalidazione del documento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 90/426/CEE ed elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la notifica.

7. **Sezione IX - Somministrazione di medicinali veterinari**

Le parti I e II o la parte III di questa sezione devono essere debitamente completate secondo le istruzioni fornite in tale sezione. - DICHIARAZIONE DELLA DESTINAZIONE FINALE DELL'EQUIDE: **NON DPA.**

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

Art. 9 - Obblighi del proprietario

Il proprietario per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto può delegare con atto formale il detentore

provvede all'aggiornamento dei dati sul passaporto inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento e la propria firma negli spazi previsti;

dichiara la destinazione finale dell'equide al momento dell'identificazione individuale. Tale dichiarazione è riportata sul documento d'identificazione dell'animale (passaporto)

comunica all'APA, entro sette giorni dall'evento il passaggio di proprietà dell'equide utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art.6 comma 2

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

Art. 9 - *Obblighi del proprietario*

In caso di morte o di abbattimento di un equide, il proprietario:

- entro 7 gg, comunica per iscritto alla APA competente per territorio, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art.6 comma 2, sul quale è riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
- consegna il documento d'identificazione dell'animale (passaporto) alla all'AIA,APA, ANA, UNIRE, in ragione delle rispettive competenze;
- garantisce l'espianto del dispositivo di identificazione elettronico secondo modalità stabilite dal manuale operativo.

M.O. - pto 26

fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

Art. 9 - *Obblighi del proprietario - MO pto 28*

In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario

- comunica l'evento per iscritto all'AIA, APA, ANA, UNIRE, in ragione delle rispettive competenze: il modello manuale operativo e allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
- consegna all'AIA, APA, ANA, UNIRE il documento d'identificazione dell'equide

In caso di smarrimento o furto del passaporto

comunica l'evento per iscritto all'AIA, APA, ANA, UNIRE, in ragione delle rispettive competenze: modulo manuale operativo + copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;

In caso di smarrimento o furto del passaporto

1. qualora l'identità dell'equide sia accertata con transponder, l'APA o AIA o ANA o UNIRE rilasciano un passaporto sostitutivo contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO", con numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura "il presente passaporto n° ... è un Duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n°..." e riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".
2. "qualora l'animale sia identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della decisione 2000/68/CE l'equide deve essere comunque identificato con l'applicazione di un transponder e con l'emissione di un nuovo passaporto che sarà contrassegnato come "Secondo originale" e dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura " non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano

nel primo caso sarà consentito mantenere la destinazione d'uso originaria, a condizione che sulla base della documentazione custodita in azienda sia possibile garantire la rintracciabilità dell'animale

In caso di smarrimento o furto del passaporto

Sarà consentito mantenere la destinazione d'uso originaria, a condizione che, il detentore/proprietario possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione e comunque prima della ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da un trattamento medico.

Lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano può essere sospeso per un periodo di sei mesi.

A tale scopo l'UNIRE, l'ANA o l'APA appongono la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della parte III della sezione IX del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.

Ritrovamento passaporto

Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario od il detentore delegato è tenuto a darne comunicazione all'AIA o APA o all'ANA o all'UNIRE in ragione delle rispettive competenze, entro 7 giorni dall'evento, inviando contemporaneamente il passaporto ritrovato e copia della denuncia di ritrovamento resa all'autorità di polizia.

L'APA o l'AIA o ANA o l'UNIRE annullano il passaporto ritrovato e lo conservano per cinque anni

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

Ritrovamento dell'equide

Nel caso di ritrovamento dell' equide il proprietario od il detentore se delegato è tenuto a darne comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE in ragione delle rispettive competenze, entro 7 sette giorni dall'evento, inviando la comunicazione di ritrovamento e unendo copia della denuncia alla autorità di polizia.

L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE, in ragione delle rispettive competenze, ricevuta la comunicazione, inviano il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, od il tecnico abilitato presso l'azienda per la verifica della identificazione dell'equide e per compilare l'apposita scheda.

Ritrovamento dell'equide - MO pto 28.2

Successivamente alla verifica dell'identità, l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE provvedono:

qualora l'identità dell'equide, tramite la verifica del transponder applicato all'equide stesso, sia accertata, poiché il precedente passaporto é stato annullato al momento della denuncia, a rilasciare un nuovo documento d'identificazione (passaporto), con la dicitura "DUPLICATO", un numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura "il presente passaporto n°... è un Duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n°... " e riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano",

qualora la lettura non confermi la presenza o la leggibilità del transponder, ovvero nel caso in cui l'animale risultasse essere stato identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della decisione 2000/68/CE, a identificare l'equide con l'applicazione di un nuovo transponder e con l'emissione di un nuovo passaporto che sarà contrassegnato come "Secondo originale" e deve riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

27. Sostituzione transponder elettronico mal funzionante

Nel caso in cui il dispositivo di identificazione elettronica (transponder) non sia più leggibile è consentito procedere alla reidentificazione dell'animale con un nuovo dispositivo recante un codice identificativo diverso.

In tal caso è necessario provvedere a garantire il legame con la precedente identificazione.

La mancata leggibilità dovrà essere verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalità sia stata provata precedentemente con un lettore dello stesso tipo, ovvero ricorrendo anche all'utilizzo di un lettore "FULL ISO".

Registro di carico e scarico aziendale

Il proprietario degli equidi, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico

Il registro di carico e scarico dovrà essere conforme al modello riportato nell'allegato n. 1 di cui al Manuale operativo

Tale modello potrà essere utilizzato per riprodurre, sia a mezzo fotocopia sia informaticamente, un registro di carico e scarico le cui pagine dovranno comunque essere numerate e rilegate in modo che non possano essere separate senza che sia compromessa l'integrità del registro

Il registro dovrà essere provvisto anche di un **frontespizio** in cui andranno riportati:- Codice aziendale; Nome del titolare dell'azienda; Nome del proprietario degli animali; Nome del detentore degli animali; Indirizzo dell'azienda ivi comprese le coordinate geografiche della stessa.

Registro di carico e scarico aziendale

Di norma ogni proprietario di animali dovrà avere un proprio registro di carico e scarico

Nel caso di aziende con numerosi proprietari di animali (scuderie, maneggi, ippodromi, centri materiale genetico, ecc) è possibile ricorrere ad un unico registro di carico e scarico in cui ogni pagina sarà intestata ad un diverso proprietario

Nel caso di allevamenti di equidi non DPA il registro potrà non essere vidimato dai Servizi veterinari della ASL ed è possibile ottemperare all'obbligo dello scarico delle movimentazioni cui non consegue passaggio di proprietà conservando nel registro copia del mod. 4

la tenuta del registro in modalità informatizzata esonera dall'obbligo di tenere un modello cartaceo a condizione che il registro informatizzato sia reso sempre disponibile per qualsiasi richiesta dell'autorità competente o di ogni autorità di controllo

Registro di carico e scarico aziendale

Nel caso di allevamenti in cui siano allevati equidi DPA il registro cartaceo dovrà essere vidimato e numerato dal Servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente.

Dal momento dell'effettiva attivazione della BDE qualora nella stessa siano registrati tutti gli elementi previsti dal registro di carico e scarico l'allevatore, previa comunicazione al Servizio veterinario competente, può essere esonerato dall'obbligo di tenere un registro cartaceo

Art. 13 - Compiti delle APA accreditate

rilascia e valida il documento d'identificazione individuale dell'equide (passaporto);

è responsabile, per le operazioni da essa svolte, dell'identificazione e registrazione degli animali nella BDE secondo le modalità riportate nel manuale operativo;

registra, nella BDE le informazioni relative alle nascite e alle morti, alla dichiarazione di destinazione finale, alle movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi;

registra nella BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei passaporti e dei microchip;

stampa da sistema e rilascia il passaporto nonché stampa e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'evento.

Art. 10 – *Obblighi dei titolari di stabilimenti di macellazione*

accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che, l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare.

registrarsi, preventivamente, nella BDN, qualora non sia stato già registrato nella stessa

verifica, ad esclusione degli equidi da macello provenienti dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE

comunicare alla BDN, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative a tutti gli equidi macellati, secondo le modalità definite nel manuale operativo

Art. 14 - Compiti del Servizio Veterinario delle A.A.S.S.L.L.

mette a disposizione della BDE e **registra** ed aggiorna nella stessa banca dati **le informazioni relative alle aziende**, secondo le modalità previste dal manuale operativo;

utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attività finalizzata ai **controlli sanitari**;

verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda.

30. Controlli espletati dai Servizi Veterinari in azienda

La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere registrata in BDE.

I Servizi Veterinari sono tenuti sempre a firmare il registro di carico e scarico e apporvi la data ogni volta che effettuano un controllo, anche se non riscontrano infrazioni.

Il Servizio Veterinario competente effettua **verifiche mirate** con l'ausilio di **specifiche check list predisposta** dal Ministero della salute e registra la data e gli esiti del controllo in BDE anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

CHECK LIST CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI EQUIDI

DATA AZIENDALE

CODICE AZIENDALE

DENOMINAZIONE

D									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

TITOLARE

CODICE FISCALE

TELEFONO

PROPRIETARIO

CODICE FISCALE

TELEFONO

DELENTE

CODICE FISCALE

TELEFONO

Elementi di verifica

- | | |
|---|--|
| ➤ Identificazione degli animali | ➤ Registrazione dell'azienda nella BDN |
| ➤ Presenza Registro carico e scarico, documenti di scorta e corretta compilazione | ➤ Registrazione dei capi e dei loro movimenti in BDN |

QUADRO 1 - VERIFICA SISTEMA I&R AZIENDA/ALLEVAMENTO/REGISTRO

Azienda NON registrata in BDN/ASL	<input type="checkbox"/>	Registro aziendale assente	<input type="checkbox"/>
Registro aziendale NON conforme	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni non registrate nel registro carico/scarico	<input type="checkbox"/>
Capi non registrati nel registro carico/scarico	<input type="checkbox"/>		

QUADRO 2 - VERIFICA SISTEMA I&R CAPI EQUINI

	SPECIE			
	CAVALLI	ASINI	MULI	BARDOTTI
Totale capi in allevamento				
Capi non identificati (assenza passaporto e microchip ove previsto)				
Capi con identificazione incompleta/non conforme (nati prima 01/01/2007)				
Capi con identificazione incompleta/non conforme (nati dopo 31/12/2006)				
Capi senza documenti attestanti la provenienza				
Capi con passaporto non compilato correttamente/incompleto				
Capi con microchip non leggibile				
Capi non registrati in BDE (dalla data di attivazione)				
TOTALE CAPI ANOMALI				
TOTALE CAPI CONTROLLATI (per specie)				

DM 5 MAGGIO 2006: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA

Nota MINSAL 14396 del 23 novembre 2007

Il Servizio Veterinario delle ASL - Verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato nella azienda - 5% delle aziende

Priorità:

- Numero di animali e informazioni sugli animali presenti
- Implicazioni per la salute umana e animale: **precedenti focolai**
- Adeguata comunicazione delle informazioni
- *Elevato numero di movimentazioni*



grazie